



## **EMIRATI ARABI UNITI**

### **MARCHI E BREVETTI NEGLI EMIRATI ARABI UNITI** **di** **Avv. Francesco Misuraca** **www.smaf-legal.com**

#### **Disciplina della proprietà intellettuale**

La fonte disciplinare per la tutela dei marchi è la legge federale n. 37 del 1992, entrata in vigore nel febbraio 1993, con emendamenti del 2002.

#### **Marchi**

Il marchio è esclusivo e tutelato penalmente (artt. 37 e ss. della legge).

Per esempio, i contraffattori di marchi o coloro che usino in modo fraudolento o scorretto o che imitino altri marchi già registrati o che appongano marchi altrui su prodotti e servizi propri o che vendano e distribuiscano prodotti e servizi così contraffatti, con il fine esplicito di ingenerare confusione nel pubblico, sono passibili della pena della reclusione o della multa non inferiore a dh 5.000 (un diham è pari a circa € 0,24).

La tutela processuale è anche esperibile su un piano civilistico, richiedendo misure cautelari o conservative (artt. 41 e ss.).



info@smaf-legal.com  
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Oggetto di tutela sono marchi di fabbrica, loghi, rappresentazioni grafiche, nomi commerciali, ecc.

Requisito principale di registrazione è la capacità di distinguere ed identificare chiaramente un prodotto o un servizio.

Anche un suono, se integrato nel marchio, è suscettibile di protezione, mentre non si prestano a registrazione, tra gli altri, il marchio che violi la morale pubblica o sia contrario all'ordine pubblico, simboli, emblemi e bandiere del paese (Eau), di altri paesi arabi o di organizzazioni internazionali, simboli a carattere religioso, marchi idonei ad ingannare il pubblico, o che contengano false indicazioni riguardo le origini o la fonte dei prodotti o dei servizi, simboli di banconote e monete nazionali ed estere, marchi che siano la traduzione di altri marchi famosi (art. 3 della legge del 1992).

Attualmente sono necessari circa 6/8 mesi per completare le procedure di registrazione.

La registrazione avviene nel Trade Mark Register tenuto dal Ministero dell'Economia e Commercio (artt. 5 e ss. della legge).

La registrazione è valida 10 anni dalla data di richiesta ed è rinnovabile per un ulteriore periodo di 10 anni (art. 19).

La registrazione è passibile di opposizione da parte di terzi nel termine di 30 giorni dall'ultima pubblicazione (artt. 14-15).

La registrazione può attualmente essere effettuata da parte di persone fisiche e giuridiche straniere (art. 6).

Non solo, è anche possibile procedere a registrazione di gruppi collettivi di marchi, a condizione che siano simili nelle linee di fondo e nella struttura (art. 9).

**ROMA**  
Via Savoia, 78, 00198  
Tel.: + 39 (0)6 92938008  
Fax.: + 39 (0)6 89281051

**MILANO**  
Via Monti 8, 20123  
Tel.: + 39 (0)2 00615017  
Fax: + 39 (0)2 700508100

**BOLOGNA**  
Via Urbana 5/3, 40123  
Tel.: + 39 (0)51 6440543  
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com  
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Assume particolare specificità il potere riconosciuto al Ministero dell'Economia di richiedere modifiche del marchio, idonee ad evitare confusioni con marchi preesistenti (art. 11).

La registrazione del marchio sarà rinnovata senza ulteriori controlli o possibilità d'opposizioni da parte di terzi.

Il rinnovo della registrazione è pubblicizzato con costi a carico del proprietario nella Gazzetta ufficiale e su 2 quotidiani pubblicati nel paese.

Il titolare del marchio ha anche facoltà di richiedere alterazioni, cancellazioni e modifiche delle proprie registrazioni in ogni tempo (artt. 18 e 20).

Ma se manca l'uso del marchio per almeno 5 anni, ogni terzo interessato può richiedere la cancellazione del marchio dal registro.

## **Brevetti**

Fonte disciplinare per la tutela del brevetto è la legge federale n. 44 del 1992, entrata in vigore nel 1993 (modificata da legge federale del 2002 n. 17).

Per i brevetti la registrazione è valida 20 anni, rinnovabile per un periodo non superiore ad altri 5 anni.

Dopo l'inoltro della domanda di registrazione l'autorità competente (Ministero per la Finanza e l'Industria) verifica novità, originalità e applicabilità industriale (artt. 4 e ss.) e procede a concedere o respingere la richiesta.

Il richiedente ha 60 giorni di tempo per proporre appello contro il rigetto della domanda presso l'apposita commissione (art. 1: la Committee for petitions, Administration of Industrial Property).

**ROMA**  
Via Savoia, 78, 00198  
Tel.: + 39 (0)6 92938008  
Fax.: + 39 (0)6 89281051

**MILANO**  
Via Monti 8, 20123  
Tel.: + 39 (0)2 00615017  
Fax: + 39 (0)2 700508100

**BOLOGNA**  
Via Urbana 5/3, 40123  
Tel.: + 39 (0)51 6440543  
Fax: + 39 (0)51 0952565



info@smaf-legal.com  
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

Al contrario, le domande accettate sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale ed ogni terzo contro-interessato ha 60 giorni di tempo per proporre appello (art. 13).

In assenza di opposizione il certificato di brevetto è rilasciato.

Ogni nuova invenzione che sia applicabile nell'industria ma non soddisfi agli altri requisiti necessari all'ottenimento di un brevetto può godere della tutela apprestata sotto forma di utility certificate (per disegni o modelli di utilità).

La procedura di esame, opposizione e registrazione è uguale a quella dei brevetti (art. 48).

Gli utility certificate assicurano una tutela decennale non rinnovabile, a decorrere dalla data di richiesta di registrazione.

La tutela dei disegni industriali e dei modelli di utilità ha invece durata di 10 anni (art. 49) dalla data di richiesta di registrazione ed è rinnovabile per massimo due periodi di 5 anni ciascuno.

Se dell'invenzione non è fatta applicazione industriale nel paese, entro 3 anni dal rilascio del brevetto, la legge prevede che ogni parte interessata possa ottenere una licenza coattiva del brevetto (artt. 24 e ss.).

Non costituiranno oggetto di brevetto o di utilità certificate le scoperte botaniche o zoologiche, i processi biologici per la produzione di piante o allevamento di animali con l'eccezione dei prodotti e dei processi microbiologici da essi derivati, altre scoperte nel campo della chimica o afferenti alla difesa nazionale o la cui pubblicazione possa essere pregiudizievole per l'ordine pubblico o morale (art. 6).

Titolari del brevetto saranno l'inventore o gli eredi della stessa (art. 7) o, se l'invenzione è stata fatta per conto terzi, sotto firma di contratto di lavoro, i diritti apparterranno al committente, salvo diversa previsione contrattuale (art. 9).

**ROMA**  
Via Savoia, 78, 00198  
Tel.: + 39 (0)6 92938008  
Fax.: + 39 (0)6 89281051

**MILANO**  
Via Monti 8, 20123  
Tel.: + 39 (0)2 00615017  
Fax: + 39 (0)2 700508100

**BOLOGNA**  
Via Urbana 5/3, 40123  
Tel.: + 39 (0)51 6440543  
Fax: + 39 (0)51 0952565



La tutela del brevetto avviene mediante istanza di sequestro preventivo su modelli, prodotti, invenzioni, disegni e quant'altro incorpori l'invenzione (art. 60).

Le violazioni sono anche passibili di sanzione penale (reclusione e/o multa sino a dh 100.000, art. 62).

Il know-how, vale a dire ogni tecnologia brevettabile o non ancora brevettata, protetta da un uso non autorizzato, violazione o rivelazione non autorizzata; è riconosciuta l'illegalità di tali atti e, pertanto, ne è prevista la risarcibilità.

È da menzionare l'adesione degli Eau alla legislazione armonizzata sui brevetti del Gcc (Gulf Cooperation Council Patent Law).

Inoltre, il paese è membro del trattato Pct dal marzo 1999, rendendo possibile la pre-registrazione multinazionale seguita dalle singole fasi di «nazionalizzazione» nei singoli paese, inclusi gli Eau.

## **Diritto d'autore**

Fonte disciplinare della tutela del diritto d'autore è la legge federale n. 40 del 1992 e la seguente legge n. 7 del 2002.

Le due leggi governano le procedure per il rilascio del permesso di stampa, pubblicazione, diffusione, vendita e registrazione di opere intellettuali e predispongono i mezzi per la lotta alla diffusione di videocassette e software pirata.

Gli autori hanno, in ogni caso, il diritto di sfruttare in maniera esclusiva le proprie opere e decidere di pubblicarle, modificarle o tradurle.



info@smaf-legal.com  
www.smaf-legal.com

misuraca@smaf-legal.com

Milano, Bologna, Roma, 3 Dicembre 2010

La legge n. 7/2002 tutela le opere dell'ingegno originali nel campo della letteratura, delle arti e delle scienze, prevedendo la protezione per la durata della vita dell'autore e fino a 50 anni dalla morte (art. 20).

I concessionari dei soli diritti patrimoniali godono di una protezione di 25 anni dalla data di pubblicazione per opere cinematografiche, opere postume o sotto pseudonimo, e di 20 anni nel caso d'opere radiotelevisive (art. 20).

I diritti d'autore possono essere ceduti a terzi con atto scritto (artt. 25, 34 e 37).

La proprietà intellettuale di altri non può essere stampata, pubblicata o ripubblicata, modificata, riprodotta, venduta o distribuita senza autorizzazione.

Le violazioni sono punite con gravi sanzioni (reclusione e/o multa sino a dh 10.000, artt. 37 e ss.).